

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 358



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

53° anno  
31 dicembre 2010

---

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

### II *Comunicazioni*

#### ACCORDI INTERISTITUZIONALI

##### **Commissione europea**

##### **Banca europea per gli investimenti**

2010/C 358/01      Accordo di cooperazione concernente l'attuazione della decisione della Commissione C(2010) 7499 tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti ..... 1

#### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2010/C 358/02      Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> ..... 19

# IT

Prezzo:  
3 EUR

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

**Commissione europea**

2010/C 358/03	Tassi di cambio dell'euro .....	22
2010/C 358/04	Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la decisione 2009/964/UE che adotta il piano di lavoro per il 2010 per l'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2008-2013) e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma nonché per la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo .....	23


---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Commissione europea**

2010/C 358/05	Invito a presentare proposte — EACEA/35/10 — Programma di mobilità accademica Intra-ACP — Africa (Mwalimu Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi e del Pacifico .....	27
---------------	---	----



## II

*(Comunicazioni)*

## ACCORDI INTERISTITUZIONALI

## COMMISSIONE EUROPEA

## BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

## ACCORDO DI COOPERAZIONE

**concernente l'attuazione della decisione della Commissione C(2010) 7499****tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti**

(2010/C 358/01)

## INDICE

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE .....	3
Articolo 1 Definizioni .....	3
Articolo 2 Scopo .....	5
Articolo 3 Principi e quadro di cooperazione .....	5
Articolo 4 Ruolo della BEI .....	5
Articolo 5 Ruolo della Commissione .....	5
Articolo 6 Supervisione delle mansioni .....	5
SEZIONE 2 SELEZIONE DEI PROGETTI .....	6
Articolo 7 Preparazione della documentazione di gara .....	6
Articolo 8 Manuale di procedure .....	6
Articolo 9 Preparazione degli inviti a presentare proposte .....	6
Articolo 10 Valutazione delle proposte e follow-up .....	7
SEZIONE 3 MONETIZZAZIONE DELLE QUOTE, GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE ENTRATE .....	7
Articolo 11 Trasferimento delle quote alla BEI .....	7
Articolo 12 Monetizzazione delle quote .....	7
Articolo 13 Gestione delle entrate .....	8

---

Articolo 14 Erogazione delle entrate .....	8
SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINALI .....	8
Articolo 15 Responsabilità .....	8
Articolo 16 Compenso e spese .....	9
Articolo 17 Revisione dei compensi e tempistiche .....	9
Articolo 18 Prestiti della BEI .....	10
Articolo 19 Rapporti sulle attività .....	10
Articolo 20 Audit .....	10
Articolo 21 Comitato direttivo .....	11
Articolo 22 Riservatezza .....	11
Articolo 23 Trasparenza .....	12
Articolo 24 Entrata in vigore .....	12
Articolo 25 Risoluzione .....	12
Articolo 26 Legge applicabile e composizione delle controversie .....	12
Articolo 27 Modifiche, rinunce e autorizzazioni .....	13
Articolo 28 Cessione a terzi .....	13
Articolo 29 Comunicazioni .....	13
Articolo 30 Allegati .....	13

Il presente accordo di cooperazione è sottoscritto da:

la Commissione europea (in prosieguo denominata la «Commissione»),

Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente accordo dal signor Jos DELBEKE, direttore generale, direzione generale per l'Azione per il clima,

da una parte, e

la Banca europea per gli investimenti (in prosieguo denominata «BEI»),

con sede in 98-100, boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, LUXEMBOURG, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente accordo dal signor Simon BROOKS, vicepresidente,

dall'altra parte,

(la Commissione e la BEI saranno di seguito collettivamente denominate le «parti»),

considerando quanto segue:

- a) l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE <sup>(1)</sup> stabilisce che fino a 300 milioni di quote accantonate nella riserva del sistema di scambio delle emissioni dell'UE per i nuovi entranti sono disponibili fino al 31 dicembre 2015 per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>, nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili;
- b) la decisione C(2010) 7499 della Commissione definisce le norme e i criteri per la selezione e l'attuazione di tali progetti nonché i principi fondamentali per la conversione delle quote accantonate e per la gestione delle entrate;
- c) alla luce dell'esperienza acquisita nella selezione e nel finanziamento dei progetti, la Commissione ha chiesto alla BEI, che ha accettato, di essere coinvolta nell'attuazione della decisione C(2010) 7499. La decisione definisce una serie di mansioni correlate alla selezione dei progetti, alla monetizzazione delle quote e alla gestione delle entrate, nonché al loro trasferimento agli Stati membri, mansioni che la BEI svolgerà su richiesta di e a nome e per conto della Commissione. La Commissione preparerà la documentazione di gara per gli inviti a presentare proposte e provvederà a organizzare e lanciare l'invito a presentare proposte in conformità con i propri obblighi ai sensi della decisione;
- d) l'articolo 4, terzo comma, della decisione C(2010) 7499 prevede che la Commissione e la BEI concludano un accordo che stabilisca i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione delle mansioni da parte della BEI;
- e) il presente accordo definisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione delle mansioni previste dalla decisione C(2010) 7499 da parte della BEI nonché di talune altre mansioni da parte della Commissione,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### SEZIONE 1

#### DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

##### Articolo 1

#### Definizioni

1. Nel presente accordo, salvo disposizioni contrarie, s'intende per:

**Accordo**

l'accordo di cooperazione, compresi i suoi allegati.

**Decisione**

la decisione C(2010) 7499 della Commissione che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<b>Progetti CCS</b>	progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO <sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro.
<b>Progetti FER</b>	progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili.
<b>Processo NER 300</b>	il processo di selezione e finanziamento di progetti CCS e FER in conformità della decisione e secondo quanto ulteriormente specificato nel presente accordo.
<b>Inviti a presentare proposte</b>	gli inviti a presentare proposte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della decisione.
<b>Decisioni di assegnazione</b>	le decisioni di assegnazione ai sensi dell'articolo 9 della decisione.
<b>Rischio di esecuzione</b>	il rischio che una controparte a cui la BEI cede le quote non corrisponda il prezzo concordato alla consegna.
<b>Rischio di investimento</b>	il rischio che la BEI investa le entrate della monetizzazione delle quote in strumenti che, alla scadenza, non rimborsano il capitale e/o gli interessi come concordato.
<b>Prezzo di riferimento</b>	alla data di una transazione importante, il prezzo più basso fra:  a) il prezzo di regolamento ufficiale alla consegna in riferimento al giorno in questione per il contratto future ICE ECX EUA (a pronti), determinato e pubblicato dalla <i>European Climate Exchange</i> ; e  b) il prezzo ottenuto dalla BEI ai fini della transazione pertinente.
<b>Transazione pertinente</b>	un accordo per monetizzare le quote.
<b>EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)</b>	il tasso di interesse su depositi in euro per una durata di tre mesi pubblicato alle 11.00, ora di Bruxelles, o in un momento successivo accettabile per la BEI, nella data di revisione del tasso alla pagina Reuters (EURIBOR 01) o alla pagina subentrante ovvero, in difetto, con ogni altro mezzo di pubblicazione scelto a tal fine dalla BEI.  Se detto tasso non è pubblicato, la BEI chiederà ai principali uffici dell'area dell'euro di quattro importanti istituti bancari ivi residenti, selezionati dalla BEI stessa, di indicare il tasso al quale, all'incirca alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) della data di revisione del tasso, ciascun ufficio offre depositi in euro di importo analogo a primari istituti nel mercato interbancario dell'area dell'euro per un periodo pari a tre mesi. Se vengono fornite almeno due quotazioni, il tasso per la data in esame corrisponderà alla media aritmetica delle quotazioni.  Se vengono fornite meno delle due quotazioni richieste, il tasso per la data di revisione sarà la media aritmetica dei tassi quotati da importanti istituti bancari nell'area dell'euro, selezionati dalla BEI, all'incirca alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno che segue di due giorni lavorativi pertinenti la data di revisione del tasso, per prestiti in euro di importo analogo a primari istituti di credito europei per un periodo equivalente a tre mesi.
<b>Data di revisione del tasso</b>	la data che precede di due giorni lavorativi il primo giorno del periodo pertinente ai fini della determinazione dell'Euribor.

<b>Giorno lavorativo pertinente</b>	un qualsiasi giorno in cui si può ricorrere a TARGET 2 per regolare pagamenti in euro.
<b>TARGET 2</b>	il sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale ( <i>Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer</i> ).
<b>Spese</b>	le commissioni o gli oneri applicati dal mercato per la monetizzazione delle quote nonché gli interessi generati dalle richieste di margini.

2. Nel presente accordo, salvo disposizioni contrarie:
- i titoli sono riportati per convenienza e non influenzano la strutturazione o l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo,
  - le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa,
  - il riferimento a un articolo o a un allegato è da intendersi come un riferimento al relativo articolo o allegato del presente accordo, salvo diversamente specificato.

#### Articolo 2

##### Scopo

Il presente accordo definisce i termini e le condizioni specifiche per l'esecuzione, da parte della BEI, delle mansioni previste dalla decisione in relazione alla selezione dei progetti, alla monetizzazione delle quote e alla gestione e all'erogazione delle entrate, nonché per l'esecuzione, da parte della Commissione, di talune mansioni correlate ai sensi della decisione.

#### Articolo 3

##### Principi e quadro di cooperazione

1. Pur rafforzando il dialogo e il coordinamento ai fini del conseguimento di traguardi comuni, in linea con le politiche dell'UE, la Commissione e la BEI manterranno ciascuna il proprio carattere autonomo e precipuo, in conformità con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione e la BEI possiedono obiettivi specifici e metodi di lavoro propri, tra cui gerarchie e processi decisionali distinti.
2. La Commissione e la BEI, pur riconoscendo i reciproci vincoli e tratti caratteristici, sottolineano l'importanza di operare in collaborazione e in maniera complementare allo scopo di unire le loro diverse capacità e risorse nonché il proprio specifico know-how per l'esecuzione delle mansioni in vista del conseguimento degli obiettivi prefissati nella decisione.

#### Articolo 4

##### Ruolo della BEI

La BEI svolgerà le proprie mansioni su richiesta di, a nome e per conto della Commissione, che sarà responsabile nei confronti di terzi. La BEI eseguirà le proprie mansioni in conformità con la decisione e con i termini e le condizioni definiti nell'accordo, nonché con le proprie norme e procedure, con le proprie buone pratiche bancarie e con le proprie specifiche misure in materia di gestione e controllo.

#### Articolo 5

##### Ruolo della Commissione

La Commissione assumerà la responsabilità generale del processo NER 300 e dell'attuazione della decisione, anche in riferimento alla preparazione, alla pubblicazione e alla gestione degli inviti a presentare proposte, all'autorizzazione e alla selezione finale dei progetti nonché all'aggiudicazione dei contratti.

#### Articolo 6

##### Supervisione delle mansioni

1. Nei tempi indicati nell'allegato 1, la BEI:
  - a) assisterà la Commissione nella preparazione della documentazione di gara per gli inviti a presentare proposte, nella redazione di un manuale di procedure per la valutazione dei progetti e nella predisposizione dell'invito a presentare proposte;

- b) effettuerà valutazioni della diligenza tecnica e finanziaria dei progetti ammissibili, classificherà le proposte di progetto e formulerà alla Commissione raccomandazioni di assegnazione, secondo quanto ulteriormente specificato nel manuale di procedure;
  - c) provvederà a monetizzare le quote e a gestire e reinvestire le entrate;
  - d) trasferirà le entrate agli Stati membri ai fini dell'erogazione;
  - e) restituirà agli Stati membri i finanziamenti in eccesso;
  - f) riferirà alla Commissione.
2. Nei tempi indicati nell'allegato 2, la Commissione:
- a) redigerà un manuale di procedure per la valutazione dei progetti;
  - b) provvederà affinché i 300 milioni di quote siano trasferiti alla BEI e messi a disposizione per il regolamento delle transazioni;
  - c) consulterà la BEI prima dell'adozione delle decisioni di assegnazione sulle entrate disponibili e approverà i piani di pagamento della BEI nelle decisioni di assegnazione;
  - d) informerà la BEI in merito alle decisioni di assegnazione adottate.

## SEZIONE 2

### SELEZIONE DEI PROGETTI

#### Articolo 7

#### **Preparazione della documentazione di gara**

La BEI assisterà la Commissione nella supervisione e nel controllo qualitativo delle attività svolte dai consulenti contraenti della Commissione in relazione alla preparazione della documentazione di gara per la selezione dei progetti, prestando particolare attenzione a quanto segue:

- processo/documenti,
- criteri di ammissibilità,
- metodologia per la valutazione della diligenza tecnica e finanziaria e criteri di valutazione,
- termini e condizioni contrattuali,
- manuale di procedure,
- programma di lavoro.

#### Articolo 8

#### **Manuale di procedure**

1. La Commissione redigerà un manuale di procedure per la valutazione dei progetti, in cui saranno definite le metodologie da applicare nel corso della valutazione della diligenza, sulla base delle procedure in materia di diligenza della BEI.
2. La BEI assisterà la Commissione nella redazione del manuale di procedure.
3. Il manuale di procedure dovrà essere approvato da entrambe le parti.

#### Articolo 9

#### **Preparazione degli inviti a presentare proposte**

Nel corso della preparazione degli inviti a presentare proposte la BEI:

- a) elaborerà un programma di lavoro per lo svolgimento della valutazione della diligenza tecnica e finanziaria dei progetti ammissibili, per la classificazione delle proposte di progetto e per la presentazione alla Commissione di raccomandazioni per le decisioni di assegnazione;

- b) definirà le procedure di gestione e le procedure progettuali che saranno necessarie per gestire e controllare il personale, le organizzazioni di consulenza e le parti terze interessate nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell'accordo;
- c) assisterà la Commissione nella preparazione della pubblicazione degli inviti a presentare proposte.

#### Articolo 10

### Valutazione delle proposte e follow-up

1. La BEI:
  - a) riceverà le proposte di progetti da parte degli Stati membri e ne valuterà la completezza;
  - b) eseguirà la valutazione di diligenza dei progetti ammissibili conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte e nel manuale di procedure;
  - c) classificherà le proposte e formulerà alla Commissione raccomandazioni per le decisioni di assegnazione nel rispetto dei requisiti previsti dal manuale di procedure;
  - d) assisterà la Commissione nella valutazione dell'esito del primo ciclo di inviti a presentare proposte e, se del caso, nel miglioramento e adattamento del processo NER 300.
2. La Commissione:
  - a) consulterà la BEI prima dell'adozione delle decisioni di assegnazione sulle entrate disponibili e approverà i piani di pagamento della BEI nelle decisioni di assegnazione;
  - b) informerà la BEI in merito alle decisioni di assegnazione da essa adottate.

#### SEZIONE 3

### MONETIZZAZIONE DELLE QUOTE, GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE ENTRATE

#### Articolo 11

### Trasferimento delle quote alla BEI

La Commissione provvederà affinché i 300 milioni di quote siano trasferiti alla BEI e messi a disposizione per il regolamento delle transazioni una volta che il registro dell'Unione sarà operativo.

#### Articolo 12

### Monetizzazione delle quote

1. La BEI inizierà a monetizzare le quote entro un mese dal ricevimento dei 300 milioni di quote e dalla loro messa a disposizione per il regolamento delle transazioni. La monetizzazione potrà essere effettuata vendendo le quote a fronte di uno scambio, mediante trattativa privata (attraverso il cosiddetto sistema «al banco») con una o più controparti o tramite vendita all'asta, purché le aste siano condotte in maniera compatibile con gli obiettivi e i principi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e nelle sue disposizioni attuative.
2. La BEI provvederà a monetizzare le quote per il regolamento a partire dal dicembre 2013. La BEI richiederà il pagamento alle sue controparti soltanto al momento della consegna delle quote.
3. La BEI provvederà alla monetizzazione delle quote con l'obiettivo di ridurre al minimo l'eventuale impatto sul mercato per le quote di emissioni dell'UE. La BEI determinerà un metodo di monetizzazione che dovrà specificare il calendario e il piano di monetizzazione oltre che la distribuzione dei volumi su tutto l'arco del periodo previsto per la monetizzazione e attraverso gli strumenti a tal fine utilizzati (scambi o altro). Il metodo di monetizzazione dovrà rispettare i seguenti principi:
  - a) la monetizzazione di almeno 200 milioni di quote dovrà concludersi al più tardi 10 mesi dal momento in cui le quote sono trasferite alla BEI e messe a disposizione per il regolamento delle transazioni;
  - b) la monetizzazione avrà luogo periodicamente, almeno ogni due settimane. I volumi della monetizzazione dovrebbero essere distribuiti il più equamente possibile nell'arco del periodo di monetizzazione. I volumi e il calendario della monetizzazione potranno essere adattati al fine di ridurre al minimo eventuali impatti sul mercato secondario.

- c) la BEI garantirà che i prezzi della monetizzazione non si scostino in maniera significativa dai prezzi del mercato secondario pertinente nell'arco del periodo di monetizzazione;
- d) relazioni in cui si specifichino quanto meno il volume generale e i prezzi complessivi della monetizzazione dovranno essere pubblicate sul sito Internet della BEI con cadenza mensile, al più tardi due settimane prima del termine di ciascun mese nell'arco del periodo di monetizzazione;
- e) la monetizzazione sarà effettuata in conformità con le leggi applicabili in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e abusi di mercato, e di conseguenza le controparti che agiscono a nome della BEI dovranno dimostrare la propria conformità a tali leggi;
4. I principali attributi del metodo di monetizzazione, compresi il periodo di monetizzazione definito e il volume totale di monetizzazione atteso, saranno pubblicati sul sito Internet della BEI il prima possibile, e comunque prima dell'inizio della monetizzazione; anche ogni significativo adeguamento sarà annunciato, nei limiti del possibile, con almeno un mese di anticipo.
5. Al fine di ridurre al minimo il rischio di esecuzione, la BEI applicherà una procedura di selezione tendente ad assicurare la selezione di una o più controparti professionali con un *rating* che risulterebbe accettabile per la BEI nelle sue attività ordinarie. Inoltre, la BEI, richiederà alle controparti, nella misura prevista dalle sue consuete linee guida e procedure operative, di precostituire garanzie di esecuzione.

#### Articolo 13

##### Gestione delle entrate

La BEI gestirà le entrate provenienti dalla monetizzazione delle quote in conformità con i principi di gestione degli attivi previsti nell'allegato 3 e con adeguati standard di diligenza. Gli interessi maturati rimanenti dopo aver dedotto il contributo per la BEI saranno reinvestiti conformemente a detti principi di gestione degli attivi fino al momento dell'erogazione definitiva agli Stati membri.

#### Articolo 14

##### Erogazione delle entrate

1. La BEI:
- a) trasferirà le entrate e, se del caso, gli interessi maturati agli Stati membri ai fini dell'erogazione da parte degli Stati membri stessi ai progetti, secondo i piani di pagamento definiti nelle decisioni di aggiudicazione;
- b) gestirà e reinvestirà le entrate che gli Stati membri non avranno erogato ai progetti e avranno restituito alla BEI.
2. I piani di pagamento che formano parte integrante delle decisioni di aggiudicazione saranno concordati dalla Commissione con la BEI al fine di garantire la liquidità e la disponibilità delle entrate.

#### SEZIONE 4

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 15

##### Responsabilità

1. In conformità con il ruolo della BEI, la responsabilità della BEI ai sensi del presente accordo e di qualsiasi altro documento in esso menzionato sarà limitata all'esecuzione dei propri obblighi e doveri esplicitamente indicati nell'accordo.
2. La Commissione manleva e tiene indenne la BEI da ogni responsabilità, perdita, danno, costo o spesa derivante a o sostenuto dalla BEI, da suoi delegati, funzionari o agenti durante l'esecuzione delle sue mansioni ai sensi dell'accordo e di qualsiasi altro documento in esso menzionato, salvo ove causati da negligenza o omissioni o comportamenti dolosi della BEI, purché la BEI fornisca prove adeguate di tale responsabilità, perdita, danno, costo, pretesa o spesa e purché, se necessario, la BEI abbia diligentemente difeso detta pretesa.

3. Qualesivoglia responsabilità, perdita, danno, costo o spesa derivante a o sostenuto dalla BEI ai sensi del precedente paragrafo, tra cui responsabilità, perdite, danni, costi o spese risultanti da un rischio di investimento o di esecuzione (collettivamente denominati «responsabilità assunte dalla BEI»), che non siano dolosamente o colposamente stati causati dalla Commissione, saranno dedotti dalle entrate generate dalla monetizzazione delle quote e prioritariamente rispetto a tutti gli altri pagamenti dovuti utilizzando tali risorse. Prima di procedere alla deduzione di pagamenti non correlati a perdite, danni, costi o spese risultanti da un rischio di investimento o di esecuzione, la BEI dovrà inviare alla Commissione una fattura che sarà approvata dalla Commissione prima di dar corso al pagamento; la Commissione non potrà negare la sua approvazione senza motivo.

4. Tuttavia, in deroga al precedente disposto e a qualsivoglia altra disposizione del presente accordo, la Commissione non è responsabile di eventuali obbligazioni assunte dalla BEI in eccesso rispetto alle entrate generate, o che si prevede saranno generate, dalla monetizzazione delle quote, sempre che tale obbligazione assunta dalla BEI non sia stata dolosamente o colposamente causata dalla Commissione.

#### Articolo 16

##### Compenso e spese

1. La BEI sarà remunerata per l'esecuzione delle mansioni previste dal presente accordo. Fatta salva una revisione delle tariffe e del calendario di cui all'articolo 17, il compenso spettante alla BEI non sarà superiore all'importo massimo di 45 000 000 EUR (quarantacinque milioni di EUR).

2. Fatta salva una revisione delle tariffe e del calendario di cui all'articolo 17, il piano per il versamento del compenso alla BEI sarà il seguente:

- a) un compenso annuo di 3,48 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 2010 e il completamento dell'intera valutazione degli inviti a presentare proposte (compreso il secondo ciclo);
- b) un compenso annuo di 0,52 milioni di EUR per il periodo compreso tra la data del completamento della valutazione degli inviti a presentare proposte e il 2025;
- c) un compenso di 125 000 EUR per ciascuna valutazione di ciascun progetto CCS;
- d) un compenso di 56 250 EUR per ciascuna valutazione di ciascun progetto FER;
- e) per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate dall'inizio della monetizzazione fino al termine dell'erogazione, un contributo fisso di 0,05 EUR per quota.

3. Saranno versati alla BEI interessi sui compensi maturati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 10 punti base, con capitalizzazione trimestrale.

4. I compensi per la BEI saranno dedotti dagli introiti generati dalla gestione delle entrate e in via prioritaria rispetto a ogni altro pagamento da effettuarsi con gli introiti generati dalla gestione delle entrate. Gli introiti generati dalla gestione delle entrate comprenderanno, indefinitamente, gli introiti generati dalla gestione delle entrate in relazione al prezzo di riferimento, definiti come qualsivoglia somma eccedente il prezzo di riferimento concordato dalla BEI per monetizzare le quote.

5. Eventuali spese sostenute dalla BEI saranno dedotte dagli introiti generati dalla monetizzazione delle quote, in via prioritaria rispetto a ogni altro pagamento da effettuarsi con tali entrate. Se la BEI nomina delle controparti, le relative spese saranno determinate al momento della selezione di siffatte controparti.

6. Prima di procedere alla deduzione di qualsivoglia compenso da liquidare, la BEI invierà alla Commissione una fattura che quest'ultima dovrà approvare prima di dar corso al pagamento.

#### Articolo 17

##### Revisione dei compensi e tempistiche

Una revisione appropriata e proporzionata delle disposizioni dell'accordo relative ai compensi e alle tempistiche sarà concordata dalle parti con il minor ritardo possibile nei seguenti casi:

- a) se le metodologie di valutazione e l'ambito dettagliato delle attività definiti nel manuale di procedure comportano un carico di lavoro significativamente diverso rispetto a quello specificato nelle procedure standard in materia di diligenza della BEI;

- b) se il numero di proposte di progetto pervenute alla BEI e/o la proporzione delle proposte di progetti CCS e FER differiscono in maniera significativa rispetto al numero e alla proporzione indicati nell'allegato 1;
- c) ove si verificano ritardi che esulano dal controllo e dalla responsabilità della BEI.

#### Articolo 18

##### **Prestiti della BEI**

La BEI può erogare prestiti ai progetti, valutando tali progetti ed effettuando valutazioni della diligenza ai fini di tali prestiti, conformemente ai propri regolamenti, principi e procedure.

#### Articolo 19

##### **Rapporti sulle attività**

La BEI fornirà alla Commissione le seguenti relazioni:

a) diligenza:

- programma di lavoro per la valutazione (4 mesi dopo la pubblicazione del primo invito a presentare proposte),
- relazione sulle proposte presentate (6 settimane dopo il ricevimento delle proposte dagli Stati membri),
- relazioni trimestrali sullo stato della valutazione (prima relazione entro 3 mesi dal ricevimento di proposte dagli Stati membri, ultima relazione al completamento della valutazione di diligenza, della classificazione dei progetti e della formulazione di raccomandazioni alla Commissione),
- relazione sull'esperienza acquisita nella valutazione e selezione del primo ciclo di inviti a presentare proposte (entro 2 mesi dal completamento della valutazione di diligenza, della classificazione dei progetti e della presentazione alla Commissione di raccomandazioni nel corso del primo ciclo di inviti a presentare proposte);

b) pagamenti:

- relazioni annuali sui pagamenti che sono stati fatti agli Stati membri per l'erogazione delle risorse ai progetti e sulle entrate nuovamente trasferite alla BEI dagli Stati membri (entro il 31 dicembre di ogni anno, dall'inizio alla fine del periodo di erogazione),
- relazione finale sul totale delle entrate versate agli Stati membri per l'erogazione di risorse ai progetti e sulle entrate rimanenti restituite agli Stati membri (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui termina l'erogazione);

c) monetizzazione e gestione degli attivi:

- ogni 5 mesi, relazioni sul processo di monetizzazione, a partire da 5 mesi dopo l'inizio della monetizzazione delle quote,
- relazioni semestrali sulla gestione degli attivi in conformità con i principi di gestione degli attivi, a partire da 6 mesi dopo il ricevimento delle prime entrate,
- rendiconti finanziari.

#### Articolo 20

##### **Audit**

La BEI risponderà a ogni richiesta di chiarimento o di verifica da parte della Commissione di specifiche relazioni finanziarie o contabili fornite dalla BEI ai sensi dell'accordo. Se la Commissione chiedesse che tali verifiche siano svolte da un revisore contabile esterno, la BEI dovrà nominare a tal fine i suoi revisori contabili esterni. La BEI avrà il diritto di recuperare ogni ragionevole costo derivante dalla nomina dei revisori contabili esterni della BEI in seguito a una richiesta della Commissione con le stesse modalità, e in aggiunta, alle spese previste all'articolo 16, paragrafo 5.

*Articolo 21***Comitato direttivo**

1. L'attuazione del presente accordo sarà supervisionata da un comitato direttivo, perlomeno composto da:
  - due membri nominati dalla Commissione a livello di direttore,
  - due membri nominati dalla BEI a livello di direttore.
2. Il comitato direttivo:
  - esaminerà periodicamente il progresso e i risultati delle mansioni e degli obiettivi specificati nell'accordo,
  - esaminerà e formulerà pareri sugli aspetti strategici e politici correlati all'accordo,
  - discuterà e cercherà una risoluzione a controversie sottoposte alla sua attenzione dalle parti ai sensi dell'accordo,
  - esaminerà ogni altra questione ad esso specificatamente attribuita ai sensi dell'accordo.
3. Il comitato direttivo agirà per consenso.
4. I membri del comitato direttivo agiranno a nome delle parti che li avranno nominati, attenendosi alle loro istruzioni.
5. Non saranno remunerati per la loro partecipazione alle riunioni del comitato direttivo.
6. La Commissione fornirà la segreteria del comitato direttivo (in prosieguo denominata «segreteria»).
7. La segreteria svolgerà le seguenti mansioni:
  - redazione di una proposta per il regolamento interno del comitato direttivo,
  - organizzazione delle riunioni del comitato direttivo, tra cui la redazione e la distribuzione dei documenti del comitato, dell'ordine del giorno e del verbale,
  - ogni altra mansione definita nell'accordo di cooperazione o dal comitato direttivo.
8. Le comunicazioni tra le parti riguardanti il comitato direttivo dovranno passare attraverso la segreteria.
9. Il comitato direttivo si riunirà su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, e dovrà organizzare comunque almeno due riunioni all'anno. Le riunioni del comitato direttivo saranno organizzate dalla segreteria.
10. Il comitato direttivo adotterà il proprio regolamento interno su proposta della segreteria.
11. Il comitato direttivo eleggerà il suo presidente, che sarà un rappresentante della Commissione.

*Articolo 22***Riservatezza**

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza assunti dalla BEI nei confronti di terzi, e in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23, la Commissione e la BEI si impegnano a mantenere riservati e ad astenersi dal divulgare a terzi, senza previa autorizzazione scritta, qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'accordo e ogni altro documento in esso menzionato o ottenuto in correlazione alle mansioni svolte e debitamente classificato come riservato. Tale impegno tuttavia non pregiudica la trasmissione di informazioni richieste per legge o per ordine di un giudice competente in proposito, che può comprendere la trasmissione di informazioni al Parlamento europeo o al Consiglio in relazione all'accordo e, in particolare, alla Corte dei conti europea.

*Articolo 23***Trasparenza**

Le parti si adopereranno per coordinare la pubblicazione dell'accordo il prima possibile al momento della sua entrata in vigore. La BEI svolgerà le sue mansioni ai sensi dell'accordo in conformità alla propria politica di trasparenza.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

L'accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma delle parti o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della decisione.

*Articolo 25***Risoluzione**

1. L'accordo sarà risolto nei seguenti casi:

a) fine dell'erogazione;

b) abrogazione della decisione;

c) previa consultazione con l'altra parte e nel caso in cui il trasferimento della questione al comitato direttivo non sia stato sufficiente a dirimere la controversia in via amichevole entro un ragionevole periodo di tempo, una parte potrà risolvere l'accordo se è del parere che vi siano ragionevoli motivi per credere che un'ulteriore collaborazione ai sensi dell'accordo non sia più possibile perché è venuta meno la reciproca fiducia, anche per una violazione materiale ripetuta dell'altra parte degli obblighi contrattati con il presente accordo.

2. Una volta conclusa l'erogazione ai sensi della precedente lettera a), la BEI trasferirà agli Stati membri le risorse che non saranno state esborsate ai progetti in conformità con le decisioni adottate dalla Commissione sulla base dei principi stabiliti all'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

3. In caso di risoluzione anticipata dell'accordo ai sensi delle lettere b) o c) del presente articolo, ogni eventuale quota non monetizzata in possesso della BEI, nonché tutte le entrate provenienti dalle quote monetizzate e gli introiti generati dalla gestione dei proventi diversi dalle entrate o dagli introiti necessari per corrispondere alla BEI i suoi compensi o per rimborsarla di spese, costi, perdite o responsabilità, sarà trasferita alla Commissione (che agirà a nome degli Stati membri). La risoluzione dell'accordo non pregiudica l'obbligo delle parti di continuare ad adempiere agli obblighi ad esse derivanti dall'accordo in riferimento a quote che sono state monetizzate in forza di contratti stipulati con parti terze.

4. In caso di risoluzione anticipata dell'accordo, le parti si terranno reciprocamente manlevate e indenni da qualsiasi costo, perdita o responsabilità derivanti dalla risoluzione anticipata dell'accordo, se e nella misura in cui la risoluzione anticipata sia dovuta a negligenza o omissioni o comportamenti dolosi della prima parte ovvero la risoluzione dell'accordo sia dovuta a inadempienza di una parte a un qualsiasi obbligo materiale previsto dall'accordo.

*Articolo 26***Legge applicabile e composizione delle controversie**

L'accordo è soggetto ai principi generali del diritto dell'Unione europea. Ogni controversia tra le parti dovuta all'interpretazione, applicazione o esecuzione dell'accordo e di qualsiasi altro documento in esso menzionato, comprese la sua esistenza, validità o risoluzione, che non possa essere risolta amichevolmente dopo l'intervento del comitato direttivo dovrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

*Articolo 27***Modifiche, rinunce e autorizzazioni**

Ogni modifica, rinuncia o autorizzazione relativa all'accordo dovrà essere presentata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di ciascuna parte.

*Articolo 28***Cessione a terzi**

Le parti non possono cedere, interamente o in parte, i propri diritti o doveri ai sensi dell'accordo senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte.

*Articolo 29***Comunicazioni**

1. Tutte le notifiche e altre comunicazioni tra le parti relative all'accordo dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

per la Commissione: Commissione europea  
Direzione generale per l'Azione per il clima  
All'attenzione del direttore — Direzione C  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

per la BEI: Banca europea per gli investimenti  
All'attenzione del direttore generale  
Direzione A Operazioni  
100, boulevard Konrad Adenauer  
2950 Luxembourg  
LUXEMBOURG

2. Ogni variazione dei suddetti indirizzi avrà validità soltanto se sarà stata notificata all'altra parte.

*Articolo 30***Allegati**

Il preambolo e i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente accordo:

Allegato 1: Calendario per la BEI

Allegato 2: Calendario per la Commissione

Allegato 3: Principi di gestione degli attivi

Il presente accordo è stato redatto in quattro originali in lingua inglese, consegnati in pari numero alle parti nel giorno e nell'anno di seguito specificati.

Bruxelles, il 3 novembre 2010.

Londra, il 4 novembre 2010.

*Per e a nome della  
Commissione europea  
Jos DELBEKE  
Direttore generale*

*Per e a nome della  
Banca europea per gli investimenti  
Simon BROOKS  
Vicepresidente*

## ALLEGATO I

**Calendario per la BEI**

Fatta salva una revisione delle tariffe e del calendario di cui all'articolo 17, le tempistiche stabilite per la BEI sono indicate nelle seguenti due tabelle:

Il seguente calendario è stato predisposto in base al numero totale di proposte di progetti (165 proposte) stimato per entrambi gli inviti a presentare proposte, di cui:

- a) 20 proposte di progetto si riferiscono a progetti CCS e 90 proposte di progetto riguardano progetti FER per il primo invito a presentare proposte;
- b) 10 proposte di progetto si riferiscono a progetti CCS e 45 proposte di progetto riguardano progetti FER per il secondo invito a presentare proposte.

**1.a) Primo invito a presentare proposte**

Mansioni	Tempi
<b>Pubblicazione del primo invito a presentare proposte da parte della Commissione</b>	
Elaborazione di un programma di lavoro e presentazione di una relazione alla Commissione	4 mesi dopo la pubblicazione dell'invito a presentare proposte
<b>Presentazione di proposte alla BEI da parte degli Stati membri</b>	
Ricevimento delle proposte, valutazione della completezza e presentazione di una relazione alla Commissione	6 settimane dopo il ricevimento delle proposte
Relazioni sullo stato della valutazione	Trimestrali, a partire da 3 mesi dopo il ricevimento delle proposte e fino al completamento della valutazione
Completamento della valutazione di diligenza, della classificazione dei progetti e della formulazione di raccomandazioni per le decisioni di aggiudicazione	9 mesi dopo il ricevimento delle proposte
Relazione sull'esperienza acquisita dopo il primo invito a presentare proposte	2 mesi dopo il completamento delle valutazioni del primo invito a presentare proposte

**1.b) Secondo invito a presentare proposte**

Mansioni	Tempi
<b>Pubblicazione del secondo invito a presentare proposte da parte della Commissione</b>	
Elaborazione di un programma di lavoro e presentazione di una relazione alla Commissione	4 mesi dopo la pubblicazione dell'invito a presentare proposte
<b>Presentazione di proposte alla BEI da parte degli Stati membri</b>	
Ricevimento delle proposte, valutazione della completezza e presentazione di una relazione alla Commissione	6 settimane dopo il ricevimento delle proposte
Relazioni sullo stato della valutazione	Trimestrali, a partire da 3 mesi dopo il ricevimento delle proposte e fino al completamento della valutazione
Completamento della valutazione di diligenza, della classificazione dei progetti e della formulazione di raccomandazioni per le decisioni di aggiudicazione	9 mesi dopo il ricevimento delle proposte

**Indicazioni generali**

Relazioni sul pagamento delle entrate agli Stati membri per l'erogazione di risorse ai progetti	31 dicembre di ogni anno, dall'inizio fino alla fine del periodo di erogazione
---	--

Relazione finale sul pagamento delle entrate agli Stati membri	31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui si conclude l'erogazione
--	---

**Monetizzazione e gestione degli attivi**

Monetizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>— La BEI inizierà a monetizzare le quote entro un mese dal ricevimento dei 300 milioni di quote e dalla loro messa a disposizione per il regolamento delle transazioni.</li><li>— La monetizzazione di almeno 200 milioni di quote dovrà essere conclusa al più tardi 10 mesi dopo il momento in cui le quote sono trasferite alla BEI e messe a disposizione per il regolamento delle transazioni.</li><li>— La BEI provvederà alla monetizzazione delle quote periodicamente, perlomeno ogni due settimane, distribuendo i volumi il più equamente possibile nell'arco del periodo di monetizzazione.</li></ul>
Relazione sulla monetizzazione	Ogni 5 mesi, a partire da 5 mesi dopo l'inizio della monetizzazione delle quote
Relazione sulla gestione degli attivi	Semestralmente, a partire da 6 mesi dopo il ricevimento delle prime entrate
Rendiconti finanziari	Ogni anno, a partire dalla fine dell'esercizio in cui è iniziata la monetizzazione delle quote.
Trasferimento dei finanziamenti in eccesso agli Stati membri	Al termine del periodo di erogazione

## ALLEGATO 2

**Calendario per la Commissione**

Mansioni	Tempi
Redazione di un manuale di procedure per la valutazione dei progetti	Entro la data della pubblicazione del primo invito a presentare proposte
Trasferimento delle quote alla BEI	Una volta che sarà operativo il registro dell'Unione
Notifica alla BEI delle decisioni di assegnazione adottate	Entro 14 giorni dall'adozione delle decisioni di assegnazione

## ALLEGATO III

**PRINCIPI DI GESTIONE DEGLI ATTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE GENERATE DALLA MONETIZZAZIONE DELLE QUOTE**

Ai fini della gestione dei proventi, la BEI deve condurre un esercizio di allocazione dell'attivo inteso, da un lato, a conseguire il massimo beneficio economico da tale gestione e, dall'altro, ad assicurare che il rischio di minusvalenze dovute agli andamenti di mercato sia sufficientemente basso.

Per condurre tale esercizio, la BEI deve formulare un'ipotesi in merito al flusso di cassa per la futura erogazione di risorse. Di norma, la riserva di liquidità (da cui sono tratte le risorse erogate) corrisponde a un'erogazione lineare in cinque anni, pari quindi al 20 % all'anno, mentre gli importi non erogati negli anni precedenti vengono aggiunti alla riserva di liquidità prevista per l'anno corrente. Ad esempio, la riserva di liquidità prevista per il primo anno ammonterebbe al 20 % delle attività che compongono il portafoglio. Se nel corso del primo anno viene erogato solo il 10 % dell'ammontare iniziale del portafoglio, la riserva di liquidità per il secondo anno sarà pari al 30 % (ossia al 20 % previsto in origine per il secondo anno sommato al 10 % rimanente dal primo anno), ecc. Tuttavia, sulla base dell'evoluzione delle erogazioni effettive e previste, la BEI può modificare annualmente tale ipotesi al fine di ottimizzare il processo di allocazione dell'attivo.

In osservanza del vincolo relativo alla riserva minima di liquidità e alla scadenza massima disponibile per gli investimenti di portafoglio (che inizialmente sarà pari a cinque anni), la BEI stabilisce la scadenza alla quale impiegare gli attivi in investimenti. In casi particolari la BEI è autorizzata a mantenere una riserva di liquidità superiore al requisito minimo.

**1. Introduzione**

- 1.1. La tesoreria BEI gestirà tutti gli attivi di cui al presente accordo.
- 1.2. Nel condurre operazioni nell'ambito del mandato, la tesoreria applica i medesimi livelli di diligenza e cura applicati nel gestire i portafogli di tesoreria propri della BEI oppure nell'ambito degli altri mandati conferitile.

**2. Principi generali di gestione**

- 2.1. Gli attivi del portafoglio sono investiti unicamente in strumenti denominati in euro.
- 2.2. La gestione del portafoglio di attivi si fonda sulla migliore prassi del settore della gestione di attivi e sulle norme prudenziali tradizionali applicate nelle attività finanziarie. Occorre prestare particolare cura al fine di assicurare che gli attivi gestiti offrano una sufficiente liquidità, ottimizzando al contempo il rendimento compatibile con i limiti di rischio stabiliti in conformità dei presenti principi.
- 2.3. La gestione degli attivi in portafoglio è improntata ai seguenti principi:
  - gli investimenti sono effettuati in depositi, strumenti a breve termine del mercato monetario e prodotti a reddito fisso. Sarà accordata priorità alla conservazione del capitale;
  - è tenuto un conto di tesoreria con la possibilità di collocamenti in depositi a termine allo scopo di assorbire i flussi di cassa e di fungere da riserva di liquidità.
- 2.4. Le operazioni in titoli sono basate sul principio del sistema di consegna contro pagamento con Euroclear, Clearstream e/o riconosciuti sistemi di regolamento nazionali.

**3. Tipologie di investimento****3.1. Gamma di investimenti ammissibili****Portafoglio di liquidità**

- 3.1.1. Una parte dei fondi, equivalente alla riserva obbligatoria di liquidità per un determinato anno, è collocata nel portafoglio monetario, in cui rientrano depositi, titoli del tesoro e strumenti a breve termine del mercato monetario con vita residua alla scadenza pari o inferiore a 100 giorni dalla data di negoziazione (oppure un fondo comune monetario adeguato quale lo Unitary Fund della BEI). Le banche degli obbligati autorizzate a tali investimenti devono avere almeno un *rating* P-1 (breve termine) di Moody's o a questo equivalente al momento dell'introduzione di nuovi strumenti. Il criterio del *rating* è considerato soddisfatto se almeno una delle tre agenzie Moody's, Standard & Poor's o Fitch (o relativi successori) ha attribuito il *rating* richiesto o uno superiore.

**Portafoglio di investimento**

- 3.1.2. Le risorse restanti confluiscono nel portafoglio di investimento (oppure in un fondo di medio-lungo termine adeguato). Almeno il 55 % del valore nominale del portafoglio di investimento deve essere costituito da obbligazioni emesse o garantite da emittenti sovrani dell'area dell'euro e da rispettivi enti corrispondenti al rischio sovrano (come titoli di stato, obbligazioni di enti governativi e obbligazioni con garanzia governativa) oppure da istituzioni sovranazionali.

3.1.3. Il restante 45 % del portafoglio di investimento può essere costituito da obbligazioni e titoli a sconto di emittenti sovrani non appartenenti all'area dell'euro o di relativi enti, da obbligazioni garantite da un paese all'esterno dell'area dell'euro, nonché da obbligazioni garantite.

3.2. *Limiti di credito*

I limiti di credito saranno definiti per controparte in considerazione dei singoli *rating* e dell'evoluzione dell'entità complessiva del portafoglio in gestione.

3.3. *Limiti di concentrazione degli investimenti*

Portafoglio di liquidità

3.3.1. Finché l'ammontare dei fondi in gestione nel portafoglio di liquidità è inferiore a 100 milioni di EUR, la concentrazione massima per controparte è di 10 milioni di EUR. Quando i fondi in gestione nel portafoglio di liquidità superano i 100 milioni di EUR, la concentrazione massima per controparte è pari al 10 % dell'ammontare nominale del portafoglio di liquidità.

Portafoglio di investimento

3.3.2. Per consentire una sufficiente diversificazione del rischio, l'importo complessivo investito in titoli del medesimo emittente non deve superare il 10 % (il 20 % nel caso degli emittenti sovrani dell'area dell'euro) dell'importo nominale del portafoglio titoli. Qualora l'importo complessivo degli attivi investiti in titoli sia inferiore a 100 milioni di EUR, il numero di singole emissioni o emittenti è pari almeno a quanto consentito da singoli investimenti in titoli per 10 milioni di EUR.

3.3.3. L'investimento totale in un'emissione non deve essere superiore al 10 % dell'importo nominale in essere di detta emissione.

4. **Prestito titoli automatizzato**

È autorizzato il prestito titoli automatizzato amministrato da un depositario.

5. **Revisione contabile esterna e depositario**

Il portafoglio è sottoposto a una revisione contabile esterna annuale.

I titoli assegnati al portafoglio saranno detenuti presso uno o più depositari in nome della BEI.

Gli oneri di revisione contabile e di deposito sono interamente attribuiti al portafoglio ogniqualvolta sostenuti.

6. **Relazione**

La BEI predispose una relazione semestrale. I particolari di tale attività sono concordati tra le parti in un momento successivo.

7. **Disposizioni finali**

La BEI propone e le parti decidono i dettagli della strategia di investimento, i parametri di investimento e i limiti di credito almeno 3 mesi prima che abbia luogo l'investimento effettivo.

La strategia di investimento, i parametri di investimento e i limiti di credito sono aggiornati con cadenza annuale o successivamente ogniqualvolta necessario.

---

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 358/02)

Data di adozione della decisione	25.11.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 244/10
Stato membro	Polonia
Regione	Kujawsko-Pomorskie
Titolo (e/o nome del beneficiario)	UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.
Base giuridica	Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Salvataggio di imprese in difficoltà
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 1 Mio PLN
Intensità	—
Durata	30.11.2010-30.5.2011
Settore economico	Industria manifatturiera
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Minister Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa POLSKA/POLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	29.10.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 401/10
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Modification du dispositif d'exonération de la taxe sur les contrats d'assurance maladie solidaires et responsables
Base giuridica	Article 1001, 2 bis du code général des impôts
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sostegno sociale a singoli consumatori
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota fiscale
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 1 100 Mio EUR
Intensità	—
Durata	Illimitata
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12 FRANCE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	8.12.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 532/10
Stato membro	Ungheria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességvállalási program meghosszabítása
Base giuridica	A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességéről szóló 2009. évi IV. Törvény
Tipo di misura	Regime

Obiettivo	Sostegno sociale a singoli consumatori
Forma dell'aiuto	Garanzia
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 35 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 35 Mio EUR
Intensità	—
Durata	1.1.2011-30.6.2011
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Pénzügyminisztérium Budapest József nádor tér 2-4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

---

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

30 dicembre 2010

(2010/C 358/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3280	AUD	dollari australiani	1,3079
JPY	yen giapponesi	108,24	CAD	dollari canadesi	1,3275
DKK	corone danesi	7,4544	HKD	dollari di Hong Kong	10,3350
GBP	sterline inglesi	0,86020	NZD	dollari neozelandesi	1,7207
SEK	corone svedesi	9,0133	SGD	dollari di Singapore	1,7132
CHF	franchi svizzeri	1,2475	KRW	won sudcoreani	1 504,06
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	8,8030
NOK	corone norvegesi	7,8190	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7659
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3855
CZK	corone ceche	25,240	IDR	rupia indonesiana	11 933,16
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,0900
HUF	fiorini ungheresi	279,00	PHP	peso filippino	58,108
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	40,5432
LVL	lats lettone	0,7098	THB	baht thailandese	40,046
PLN	zloty polacchi	3,9650	BRL	real brasiliano	2,2182
RON	leu rumeni	4,2873	MXN	peso messicano	16,4473
TRY	lire turche	2,0636	INR	rupia indiana	59,6500

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

**che modifica la decisione 2009/964/UE che adotta il piano di lavoro per il 2010 per l'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2008-2013) e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma nonché per la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo**

(2010/C 358/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che adotta un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/964/UE <sup>(3)</sup> è stata adottata il 18 dicembre 2009.
- (2) Vari inviti a presentare offerte programmati inizialmente non hanno avuto successo e non saranno attuati nel 2010. Per questo motivo una parte del bilancio inizialmente destinata a questi inviti a presentare offerte è ora disponibile per altre azioni.
- (3) Le due conferenze della presidenza da cofinanziare secondo il piano di lavoro per il 2010 saranno organizzate rispettivamente nel secondo semestre del 2010 e nel primo semestre del 2011.
- (4) Una convenzione di sovvenzione diretta con organizzazioni internazionali inizialmente previsto nel piano di lavoro per il 2010 non sarà concluso e gli importi stimati per altre convenzioni saranno ridotti. Per questo motivo una parte del bilancio inizialmente assegnata alle convenzioni di sovvenzione diretta con organizzazioni internazionali è ora disponibile per altre azioni.
- (5) L'aggiudicazione di un appalto tramite accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca nel quadro del meccanismo di finanziamento «Altre attività» non avrà luogo. Per questo motivo una parte del bilancio inizialmente assegnata agli accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca nel quadro di tale meccanismo di finanziamento è ora disponibile per altre azioni.
- (6) È necessario modificare la ripartizione del bilancio tra i diversi meccanismi di finanziamento indicati al punto 2

dell'allegato I della decisione 2009/964/UE della Commissione al fine di consentire il finanziamento di numerosi progetti e azioni comuni.

- (7) Le variazioni del bilancio inizialmente assegnato ai vari meccanismi di finanziamento superano il 20 % indicato nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2009/964/UE e costituiscono quindi un cambiamento sostanziale della decisione di finanziamento già adottata che va modificata.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/964/UE della Commissione.
- (9) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 della decisione n. 1350/2007/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

L'allegato I della decisione 2009/964/UE è così modificato:

- 1) al punto 2.1 *Invito a presentare proposte per progetti*, la seconda frase del primo comma è sostituita dalla seguente:
 

«L'importo totale indicativo per l'invito a presentare proposte relative a progetti è stimato a 16 300 000 EUR (circa il 34,7 % del bilancio operativo).»;
- 2) al punto 2.2 *Inviti a presentare offerte*, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:
 

«L'importo totale indicativo per gli inviti a presentare offerte è stimato a 7 864 640 EUR (circa il 16,7 % del bilancio operativo).»;
- 3) al punto 2.3 *Azioni comuni*, la seconda frase del primo comma è sostituita dalla seguente:
 

«L'importo totale indicativo per l'invito a presentare proposte relative ad azioni comuni è stimato a 16 000 000 EUR (circa il 34,1 % del bilancio operativo).»;
- 4) al punto 2.5 *Conferenze nel settore della sanità pubblica e della valutazione del rischio*, la seconda frase del primo comma è sostituita dalla seguente:
 

«L'importo totale indicativo per l'invito a presentare proposte relative a conferenze è stimato a 850 000 EUR (circa l'1,8 % del bilancio operativo): 200 000 EUR per conferenze organizzate dalla presidenza dell'Unione europea e 650 000 EUR per altre conferenze.»;

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 22.12.2009, pag. 1.

5) il punto 2.5.1 *Conferenze organizzate dalla presidenza dell'Unione europea* è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Due conferenze organizzate dalla presidenza dell'Unione europea, una per la presidenza del secondo semestre del 2010 e l'altra per la presidenza del primo semestre del 2011, sono ammissibili ai fini di un cofinanziamento dell'Unione europea fino a un importo massimo di 100 000 EUR per ciascuna, al tasso di cofinanziamento massimo dell'Unione europea pari del 50 % dei costi ammissibili totali.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le conferenze della presidenza da cofinanziare secondo il piano di lavoro per il 2010 sono: una conferenza della presidenza sulle malattie croniche nell'ottobre 2010 nel quadro della presidenza belga e una conferenza della presidenza sulla prevenzione nel maggio 2011 nel quadro della presidenza ungherese.»;

6) al punto 2.6 *Cooperazione con le organizzazioni internazionali*, la seconda frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

«L'importo totale indicativo è stimato a 2 600 000 EUR (circa il 5,5 % del bilancio operativo).»;

7) al punto 2.8 *Altre attività*, la quarta frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Un importo totale indicativo di 1 100 000 EUR (circa il 2,3 % del bilancio operativo) sarà destinato a tale scopo.»;

8) il punto 3.2.1.1 *Sviluppare la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili esistenti e emergenti* è così modificato:

a) è soppresso il primo comma;

b) è soppresso il seguente terzo trattino:

«— Sviluppo, attuazione e analisi dei risultati di un sondaggio mirante ad accertare la gestione della tubercolosi e di servizi forniti dal sistema sanitario degli Stati membri. L'obiettivo del sondaggio è permettere un'analisi descrittiva dei vari modelli nel contesto dell'attuazione del programma. Una descrizione dettagliata dei modelli di fornitura dei servizi nel campo della tubercolosi consentirebbe un approccio più efficiente per valutare l'assegnazione delle risorse e l'impegno nel controllo della tubercolosi dimostrato dagli Stati membri.»

(Bando di gara);

9) il punto 3.2.1.2 *Migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, compresi i cambiamenti climatici, i temi correlati alle pandemie influenzali e la cooperazione interregionale* è così modificato:

a) è soppresso il seguente primo trattino:

«— Tra le attività previste vi sono le seguenti: identificazione e scambio delle migliori pratiche, redazione di documenti, formazione, temi correlati ai mass-media nonché comunicazione con il pubblico generale e con gli operatori professionali, progressi verso la realizzazione di schemi e tecniche modello per la pianificazione delle emergenze sanitarie, orientamenti di riferimento per la gestione delle crisi, formazione di personale e di personale ausiliario addetto a situazioni inattese, programmi di formazione (natura della formazione, target, contenuto), diffusione delle azioni chiave individuate nel quadro del Comitato per la sicurezza sanitaria e dell'Iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale (Global Health Security Initiative — GHSI), valutazione degli aspetti logistici della gestione di situazioni di crisi, compresi i temi attinenti alla continuità operativa e tenendo conto della dimensione internazionale degli eventi.»

(Bando di gara);

b) è soppresso il seguente quinto trattino:

«— Sondaggio sulla legislazione esistente negli Stati membri riguardo alla raccolta dei dati personali, segnatamente nelle situazioni di urgenza per la sanità pubblica. L'obiettivo è affrontare il tema della tutela dei dati in tali circostanze. Il risultato dovrebbe contribuire a rafforzare il coordinamento delle attività di ricerca di contatti volte a contenere una minaccia.»

(Bando di gara);

10) il punto 3.2.1.3 *Rafforzamento della capacità di reazione alle minacce poste da agenti biologici, chimici e radiologici nonché alla crescente onere ambientale associato alle malattie* è così modificato:

a) è soppresso il seguente primo trattino:

«— Rilievo e audit dei "laboratori nazionali di riferimento" per le sostanze chimiche e radioattive, compreso un seminario dedicato allo scambio delle competenze e capacità. L'obiettivo di questo studio consiste nell'esaminare e proporre una motivazione per la creazione di un sistema europeo di laboratori di riferimento: si tratta di presentare un'analisi della situazione attuale di tali laboratori nei diversi Stati membri e di analizzare vantaggi e potenziali inconvenienti della creazione di una rete europea di riferimento. Lo studio deve trattare degli elementi costitutivi minimi di un sistema europeo di laboratori di riferimento, compresi gli elementi fondamentali per il suo sviluppo, nonché della necessità di una messa in rete a livello nazionale ed internazionale come requisito essenziale per un'azione efficace in occasione di indagini e reazioni ad eventuali focolai.»

(Bando di gara);

- b) è soppresso il seguente quarto trattino:
- «— Sostenere le priorità per il 2010 del comitato per la sicurezza sanitaria, comprese le attività delle sezioni e dei gruppi di lavoro del comitato per la sicurezza sanitaria.
- (Bando di gara);
- 11) al punto 3.2.2.1 *Sviluppare la prevenzione nel settore della sicurezza dei pazienti*, è soppresso il seguente primo trattino:
- «— Conferenza sullo scambio delle migliori pratiche nel settore della sicurezza dei pazienti. L'obiettivo è presentare i risultati preliminari di attività e strumenti messi a punto sulla scorta dell'invito a presentare proposte 2009 per progetti nel quadro del secondo programma in materia di salute nonché definire una strategia in previsione della loro diffusione e applicazione. La conferenza riunirà soggetti della sanità pubblica, operatori sanitari, imprese ed esperti della valutazione dei rischi. Le conclusioni della conferenza dovrebbero inoltre agevolare la creazione di collegamenti tra l'elaborazione delle politiche in materia di sicurezza dei pazienti (a livello nazionale ed europeo nonché nel settore delle cure sanitarie) e il miglioramento dei sistemi di scambio e di formazione rivolti agli operatori sanitari, in particolare nelle regioni transfrontaliere.
- (Bando di gara);
- 12) il punto 3.2.2.2 *Consulenza scientifica e valutazione dei rischi* è così modificato:
- a) è soppresso il seguente terzo trattino:
- «— Dialogo sulla valutazione dei rischi tramite un'analisi prospettica delle nanotecnologie. L'obiettivo è definire e discutere gli aspetti relativi alla valutazione dei rischi connessi all'introduzione delle nanotecnologie di seconda e terza generazione.
- (Accordo amministrativo con il CCR);
- b) è soppresso il seguente ottavo trattino:
- «— Collaborazione in materia di valutazione dei rischi tramite seminari dedicati a temi specifici o generali attinenti alla valutazione dei rischi ed ai lavori dei comitati scientifici non alimentari della Commissione, al fine di favorire il dialogo tra gli esperti.
- (Bando di gara);
- c) è soppresso il seguente undicesimo trattino:
- «— Comunicazione in materia di rischi tramite la definizione di una strategia di comunicazione professionale, ad esempio organizzando un piccolo seminario per giornalisti specializzati in temi scientifici.
- (Bando di gara);
- d) è soppresso il seguente dodicesimo trattino:
- «— Valutazione delle risorse e necessità attuali. L'obiettivo è garantire l'elevata qualità del funzionamento dei comitati scientifici (analisi comparativa delle agenzie comunitarie con ruoli comparabili).
- (Bando di gara);
- (Bando di gara);
- 13) il punto 3.3.1.1 *Promuovere l'approccio* «Salute in tutte le politiche» è soppresso;
- 14) il punto 3.3.2.4 *Salute sessuale e HIV-AIDS* è così modificato:
- a) è soppresso il seguente primo trattino:
- «— Studio sulle conoscenze dei giovani (12-17 anni) in materia di salute sessuale e riproduttiva (da svolgere in tutti gli Stati membri). L'obiettivo è rafforzare la base di discussione ai fini di una discussione sulle misure appropriate a livello europeo riguardo alla salute sessuale dei giovani.
- (Bando di gara);
- b) è soppresso il seguente terzo trattino:
- «— Individuazione dei metodi utilizzati dagli esperti di marketing per raggiungere i giovani e valutare se tali metodi sono atti a comunicare con i giovani riguardo alla salute sessuale. L'obiettivo è sostenere/stimolare il dibattito riguardo alla salute sessuale a livello dell'UE ai fini della futura strategia comunitaria in materia.
- (Bando di gara);
- 15) al punto 3.3.2.6 *Prevenzione delle dipendenze*, è soppresso il seguente ottavo trattino:
- «— Fornitura di assistenza tecnica alla Commissione per l'elaborazione di una relazione sullo stato dei lavori in merito alla raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003. L'azione è prevista dal piano d'azione in materia di lotta contro la droga dell'UE (2009-2012) (azione 23). L'obiettivo è valutare, sulla base della prima relazione adottata nel 2007, il grado di miglioramento dei servizi di riduzione dei danni, sfruttando pienamente gli interventi di efficacia comprovata (interventi nelle carceri e servizi di reinserimento per ex reclusi soggetti ad assistenza secondaria). Ciò permetterà alla Comunità di valutare insieme agli Stati membri la necessità di nuove raccomandazioni.
- (Bando di gara);
- 16) al punto 3.3.2.7 *Prevenzione delle malattie gravi e croniche e delle malattie rare*, è soppresso il seguente secondo trattino:
- «— Sostegno tecnico, scientifico e amministrativo al partenariato europeo per l'azione contro il cancro. La comunicazione "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo" individua azioni specifiche in quattro settori: Prevenzione e promozione sanitaria, cure sanitarie, ricerca sul cancro, informazioni e dati. Il partenariato individuerà le ulteriori azioni da condurre per raggiungere gli obiettivi prefissati nella comunicazione, con l'obiettivo generale di ridurre l'incidenza di tale malattia nell'UE. L'obiettivo del bando è la fornitura di assistenza e consulenza tecnica al partenariato europeo.
- (Bando di gara);

17) al punto 3.4.1 *Scambio di conoscenze e migliori pratiche*, è soppresso il seguente secondo trattino:

«— Dialoghi strategici sui valori fondamentali chiave nonché definizione e applicazione dei diritti dei pazienti in tutta Europa. L'obiettivo è valutare, assieme agli Stati membri e ai principali soggetti a livello europeo, in che modo vengono sviluppati ed applicati i diritti dei pazienti. Ciò può fungere da stimolo per le discussioni sulle iniziative attuali o future della Commissione in questo settore.

È necessario che tali dialoghi strategici coinvolgano numerosi soggetti attivi nelle politiche sanitarie e producano risultati utili per le future attività a livello comunitario. L'Osservatorio europeo sulle politiche sanitarie e sui sistemi sanitari dispone della competenza,

delle risorse umane e dei contatti necessari per coprire lo spettro tematico prefissato, attirare il target di partecipanti previsto e produrre i risultati auspicati.

(Accordo di sovvenzionamento diretto con l'Osservatorio europeo sulle politiche sanitarie e sui sistemi sanitari)».

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## COMMISSIONE EUROPEA

## INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/35/10

## Programma di mobilità accademica Intra-ACP

## Africa (Mwalimu Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi e del Pacifico

(2010/C 358/05)

**1. Obiettivi e descrizione**

L'obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e l'alleviamento della povertà aumentando la disponibilità di mano d'opera professionale addestrata e qualificata di elevato livello nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Il programma ha come obiettivo il rafforzamento della collaborazione tra istituti d'istruzione superiore (HEI) in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico al fine di aumentare l'accesso alla formazione di qualità che esorterà e permetterà agli studenti di intraprendere studi di perfezionamento e di promuovere il mantenimento degli studenti nella regione assieme alla mobilità del personale (accademico e amministrativo), aumentando allo stesso tempo la competitività e l'attrattiva delle istituzioni.

Più specificatamente il programma intende:

- fornire l'accesso all'istruzione superiore agli studenti, tra cui quelli provenienti da gruppi svantaggiati,
- facilitare la cooperazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifiche,
- contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore promuovendo l'internazionalizzazione e l'armonizzazione di programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti,
- migliorare la collaborazione internazionale tra HEI nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico,
- promuovere la collaborazione tra le istituzioni che inviano studenti e le istituzioni ospitanti,
- permettere agli studenti, al personale accademico e al personale di beneficiare a livello linguistico, culturale e professionale dall'esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro paese,
- migliorare, nel medio termine, i collegamenti politici, culturali, educativi ed economici tra i paesi partecipanti.

**2. Candidati ammissibili e composizione del partenariato**

I candidati ammissibili e gli istituti d'istruzione superiore (HEI) in Africa, nella regione dei Caraibi e del Pacifico che forniscono corsi d'istruzione superiore al livello della laurea o dottorale, riconosciuti dalle autorità competenti nel loro paese. Sono ammissibili unicamente HEI statali africani, caraibici e della regione del Pacifico approvati dalle autorità nazionali competenti in Africa, nei paesi dei Caraibi e nel Pacifico. Filiali di HEI non appartenenti all'Africa, alla regione dei Caraibi e del Pacifico non sono ammissibili.

Il partenariato verrà costituito tra tre e dodici HEI.

### 3. Attività ammissibili e durata

Il progetto coinvolgerà l'identificazione di programmi dottorali e a livello master esistenti di elevata qualità, l'organizzazione e l'attuazione della mobilità degli studenti e del personale a questi livelli di istruzione superiore, la fornitura di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri e incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale provenienti dal/dai paese/i interessati dal progetto. Le attività devono svolgersi in uno dei paesi ammissibili che rientrano nell'invito a presentare proposte e partecipano al partenariato.

La durata pianificata di un progetto (compresa l'organizzazione della mobilità e la sua attuazione) e il periodo ammissibile può essere di 54 mesi al massimo, e, in presenza di casi debitamente giustificati, può andare fino a un massimo di 60 mesi.

### 4. Criteri di aggiudicazione

Tutte le domande saranno sottoposte a valutazione da parte di esperti indipendenti esterni, sulla base di tre criteri di aggiudicazione elencati qui di seguito:

Criteri	Peso
1. Rilevanza	20 %
2. Qualità	70 %
2.1. Qualità accademica	15 %
2.2. Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione	20 %
2.3. Organizzazione e attuazione della mobilità	20 %
2.4. Strutture per gli studenti/per il personale e follow-up	15 %
3. Sostenibilità	10 %
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>

### 5. Importi a bilancio e delle sovvenzioni

L'importo complessivo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare proposte è pari a 9 Mio EUR per le seguenti aree geografiche e deve permettere all'incirca 300 flussi di mobilità:

Lotto	Regioni geografiche	Importo complessivo indicativo
Lotto 1	Africa	7 Mio EUR
Lotto 2	Pacifico e Caraibi	2 Mio EUR

### 6. Presentazione delle proposte e scadenza

Saranno accettate unicamente sovvenzioni presentate sul modulo corretto e accompagnate dai loro allegati, debitamente compilate. La domanda di sovvenzione deve essere datata e firmata in originale dalla persona autorizzata a sottoscrivere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente.

Tutte le informazioni aggiuntive ritenute necessarie dal richiedente possono essere riportate su fogli separati.

La domanda di concessione di sovvenzione e i suoi allegati devono essere spedite per posta raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura  
 Invito a presentare proposte EACEA/35/10 — Programma di mobilità accademica «Intra-ACP»  
 Att. sig. Joachim FRONIA  
 BOUR 02/29  
 Avenue du Bourget 1  
 1040 Bruxelles/Brussel  
 BELGIQUE/BELGIË

La domanda di sovvenzione deve essere trasmessa anche in versione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica:

EACEA-INTRA-ACP@ec.europa.eu

La domanda di sovvenzione debitamente completata e i suoi allegati devono essere spediti **entro e non oltre il 6 maggio 2011 (data del timbro postale)**.

Saranno accettate tutte le domande spedite entro la data di scadenza e in conformità ai requisiti specificati sulla domanda di sovvenzione. Le candidature inviate solamente tramite fax o posta elettronica non saranno accettate.

Tutti i documenti necessari sono disponibili al seguente indirizzo:

[http://eacea.ec.europa.eu/intra\\_acp\\_mobility](http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility)

---









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT